R.G. 2018/6393

TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA

Sezione Specializzata in materia di Immigrazione, Protezione Internazionale e Libera circolazione cittadini UE

ORDINANZA

[redacted], nata il [redacted] in Marocco ha proposto opposizione avverso il provvedimento della Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Bologna, che ha respinto la sua domanda di protezione internazionale.

Innanzi alla Commissione la ricorrente aveva dichiarato: di essere cittadina marocchina, originaria di El-Kelaat Es-Sraghna, di religione musulmana; di essere tuttavia cresciuta in Libia dove all'età di 4 anni si sarebbe trasferita con la famiglia per raggiungere il padre migrato precedentemente per motivi economici; di aver vissuto in Libia a Sorman fino alla terza media per poi trasferirsi a Ez Zauia e infine a Tripoli seguendo gli affari del padre ristoratore; di aver lavorato come parrucchiera ma di avere interrotto l'impiego per motivi di insicurezza; che la famiglia di provenienza è composta dai genitori e 3 fratelli, attualmente tutti in Libia a Tripoli; di essere sposata con Dinar Abdelhak, e di avere una figlia, Dinar Wiam, nata il 13.12.2017 a Parma, durante l'accoglienza; di aver conosciuto il marito in Libia nel 2012 poiché cugino di primo grado aiutato dalla sua famiglia nel reperire lavoro in Libia come decoratore di cartongesso; di essersi sposata nel 2014; di aver scelto di abbandonare la Libia a seguito dell'aumentare delle discriminazione nei confronti dei cittadini stranieri e in generale della situazione di insicurezza ed instabilità venutasi a creare in Libia, paese in cui è crescita. Situazione che è culminata col rapimento del marito avvenuto nel 2016 per cui la sua famiglia avrebbe pagato un riscatto di 6 mila dinari, a seguito della quale la stessa richiedente, per lo stress subito, avrebbe avuto un aborto spontaneo del primo figlio della coppia. Tale trauma avrebbe spinto la coppia a maturare la decisione definitiva di lasciare la Libia dopo aver scoperto del nuovo figlio in arrivo nel marzo 2017; di essere giunta via mare in Italia il 28.05.2017, pagando dei trafficanti per lei ed il marito; di non voler rientrare in Libia vista la situazione di instabilità e violenza; di non voler rientrare in Marocco perché il paese in cui è cresciuta è la Libia ed in Marocco il nucleo familiare avrebbe difficoltà economiche per un eventuale reinserimento perché non avrebbero più nulla.

La Commissione ha motivato il proprio rigetto sul rilievo che, pur apparendo le dichiarazioni coerenti e credibili, la ricorrente non abbia specificato alcun timore di persecuzione quanto piuttosto difficoltà legate all'eventuale reinserimento in Marocco, dove non ha più legami.

Nel ricorso si censura il provvedimento della Commissione per non avere tenuto conto della situazione personale della ricorrente, che, pur essendo cittadina marocchina, ha reciso ormai tutti i legami con il Paese di origine; ha vissuto grandi sofferenze in Libia, da dove è stata costretta a fuggire a causa dello scoppio della guerra civile e delle gravi violenze subite dal marito, che ivi è stato frequentato. La Commissione non avrebbe, poi, tenuto conto delle condizioni di grave instabilità esistenti in Libia e della necessità di non rescindere il legame della stessa con il proprio nucleo familiare, arricchito nel 2016 dalla nascita di una bambina.

La Commissione territoriale si è costituita in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.

Il PM è intervenuto dichiarando che non sussistono motivi ostativi all'accoglimento del ricorso.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9

All'udienza del 7.10.2019 la ricorrente ha dichiarato:

"Sono mussulmana. Sono sposata e ho una bambina di un anno e 10 mesi. Mio marito e mia figlia si trovano in Italia. Io sono arrivata in Italia il 28.05.17, sono arrivata assieme a mio marito, la nostra figlia è nata in Italia. Ho lasciato il Marocco all'età di 4 anni e sono andata a Sorman in Libia. Ho lasciato il Marocco assieme ai miei genitori e tre fratelli. Mio padre lavorava in Libia e dopo ha portato con lì tutta la famiglia. I miei genitori e i mei fratelli si trovano ancora in Libia.

D: Adesso può raccontarmi per quale motivo lei è venuta in Italia

R: All'età di sei anni sono entrata in una scuola elementare che si chiama Sidi Zakri; anche mio fratello frequentava questa scuola. Ho frequentato in questa scuola le elementari, che in Libia durano 4 anni; poi ho frequentato le medie presso la scuola Khadija Kobra.

In questo periodo non abbiamo avuto problemi; mio padre lavorava, noi andavamo a scuola, avevamo le nostre amicizie. Terminate le scuole medie la mia famiglia ci siamo spostati a Zawya dove ho frequentato le scuole superiori. Ci siamo spostati a causa del lavoro di mio padre.

Nel periodo nel quale frequentavo le scuole superiori è uscita una legge che prevedeva il pagamento di una tassa scolastica importante. Io ho detto a mio padre che avrei lasciato la possibilità di studiare ai miei fratelli e io avrei cercato un lavoro. Per questo ho fatto un corso per sarta e uno per parrucchiera.

Successivamente nel 2010, ci siamo spostati a Tripoli; qui ho iniziato a lavorare come parrucchiera. Per cinque anni ho lavorato in un salone di nome Zahrat Cham, nella zona di Riadiya.

In Libia vivevano anche alcuni nostri parenti; ogni tanto veniva a trovarci un cugino, che poi è diventato mio marito, di nome Dinar Abdelhak. Nel 2013 io e questo cugino abbiamo iniziato ad essere interessati l'uno all'altra. Il mio futuro marito prima ha parlato con mia madre, poi tutta la famiglia è stata informata e nel 2014 abbiamo fatto l'atto di matrimonio e una grande festa. Preciso che noi siamo tronati in Marocco a fare l'atto di matrimonio perché dal 2012 in Libia erano iniziato ad esserci molti problemi e non c'era più il consolato marocchino. Io e mio marito siamo riusciti a prendere in affitto una casa perché entrambi lavoravamo; lui faceva lavori con il cartongesso. Ancora c'era il lavoro e noi riuscivamo a vivere abbastanza bene. Nel 2016 le cose sono diventate molto complicate e molto pericolose. Nessuno rispettava più le leggi. A me sono successe due cose gravi. Prima di tutto voglio parlare del rapimento di mio marito. Lui stava tornando a casa; è stato fermato da una macchina come per un controllo. Lo hanno fatto scendere dalla sua macchina; poi lo hanno spinto dentro ad un'altra macchina. Mio marito chiama mio fratello dicendogli che se non pagavano dei soldi ai rapitori lo avrebbero ucciso. Mio fratello inizialmente non mi ha detto niente e ha cercato di raccogliere i soldi richiesti, 10 mila dinari, ma non vi è risuscito. Mio fratello ha fatto una nuova chiamata per chiedere i soldi e a questo punto sono stata coinvolta anche io. D: Tra la prima telefonata e la seconda quanto tempo è passato? R: Un giorno. Io chiedevo alla mia famiglia se sapevano cosa fosse successo a mio marito, per questo loro mi hanno coinvolta. Siamo riusciti a portare i soldi ai rapitori e mio marito è stato liberato. La seconda cosa negativa riguarda la mia gravidanza; durante il rapimento di mio marito io ero incinta, a causa dello stress e della tensione ho perso il bambino; era luglio 2016. La situazione in Libia era sempre peggiore; c'era molto razzismo contro ogni diversità; non c'era più sicurezza. Io ho spinto mio marito a cercare la possibilità di vivere in un altro posto. Per me non era facile perché tutta la mia famiglia è lì Noi non abbiamo pensato di tornare in Marocco, io non avevo alcun rapporto lì, sarò stato due/tre volte in tutta la mia vita. Abbiamo pensato di andare verso l'Europa. A febbraio 2017 io ho scoperto di essere incinta e anche questo ci ha spinto a cercare un futuro migliore. Grazie ad alcune conoscenze di mio fratello abbiamo contattato alcune persone che ci hanno aiutato ad uscire dal paese. Siamo partiti dalla Libia il 24.05.17; ci siamo imbarcati a Sabrata.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 719ddf15bbd08d9

A Sabrata siamo stati in una casa circa due giorni poi ci hanno portato al mare. D: Avete pagato per il viaggio? D: Sì 1.500 dinari a testa. Siamo arrivati in Italia il 28 maggio 2017; siamo sbarcati a Napoli. Poi siamo stati portati a Bologna e poi a Parma. Siamo ancora in accoglienza.

Mio marito ha fatto diversi corsi e tirocini. Io ho frequentato solo la scuola di italiano perché ho avuto la bambina. D: Lei è ancora in contatto con i suoi parenti in Libia?

R: Sì.

La situazione è sempre più grave; i due leader Haftar e Sarraj si stanno contendendo il potere e ciò rende il paese insicuro.

D: La situazione generale del paese la conosciamo e la possiamo apprendere dai mezzi di comunicazione, volevo sapere i suoi familiari che vita riescono a condurre?

R: Per loro la vita è molto difficile, alcuni giorni non escono nemmeno di casa, ma non sono pronti a trasferirsi altrove.

D: Se lei dovesse rientrare in Libia quali problemi potrebbe avere?

R: l'insicurezza la possibilità per le donne di essere rapite, violentate. rapite e violentate.

D: Lei pensa invece di poter fare rientro in Marocco?

R: Io del Marocco non ho nessun ricordo e nessun legame; noi abbiamo pensato che se dovevamo comunque ricominciare da zero era meglio andare in un paese che poteva dare un futuro a noi e a nostra figlia.

D: Anche suo marito non ha parenti in Marocco?

R: i suoi genitori e fratelli sono rimasti in Marocco.

D: Loro non sarebbero in grado di aiutarvi in casi di rimpatrio?

R: Vivono in una condizione economica molto svantaggiata; è mio marito che li aiuta.

Tanto premesso, con il ricorso il ricorrente richiede solo il riconoscimento della protezione umanitaria.

L'art. 3 co.4 dl 13/2017 stabilisce: " salvo quanto previsto dal comma 4 bis, in deroga a quanto previsto dall'art.50 bis c.p.c., nelle controversie di cui al presente articolo il tribunale giudica in composizione monocratica".

L'oggetto della domanda non è l'accertamento del diritto alla protezione internazionale e pertanto non si applica lo speciale rito di cui all'art.35 bis. d.lgs. 25/08, introdotto dal DL 13/17, rito che prevede la competenza collegiale, ma solo per le domande di protezione internazionale.

La decisione dovrà, quindi, avvenire secondo il rito di cui all'art.702 bis. c.p.c., in composizione monocratica.

Come noto il DL 113/2018 ha eliminato la previsione di cui all'art. 5 co.6 d.lgs. 286/98, che disciplinava il permesso di soggiorno per motivi umanitari e contemplava la possibilità della concessione di permesso di soggiorno in presenza di "seri motivi, in particolare di carattere umanitario o risultanti da obblighi costituzionali o internazionali".

Il c.d.decreto sicurezza ha conseguentemente modificato l'art.32 co.3 d.lgs. 25/08, che ora non prevede più la possibilità che la Commissione territoriale trasmetta gli atti al questore per il rilascio del permesso di soggiorno nei casi di cui all'art.5 co.6 TUI.

Il novella ha, altresì, introdotto casi speciali di permesso di soggiorno ovvero per cure mediche (art.19 co.2 lett d-bis), per calamità (art.20 bis) e per atti di particolare valore civile (art.42 bis), che si sono andati ad affiancare ai già esistenti casi speciali non abrogati, "per le vittime di violenza

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 719ddf15bbd08d9

domestica" (art.18 bis TUI) e per "ipotesi di particolare sfruttamento lavorativo" (art. 22 comma 12-quater TU).

Il DL 113/18 detta unicamente norme di diritto intertemporale volte a disciplinare l'ipotesi di permesso di soggiorno per motivi umanitari già rilasciato alla data di entrata in vigore del decreto (comma 8) e l'ipotesi di provvedimento della Commissione che avesse respinto la domanda di protezione internazionale, ma ritenuto sussistenti i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari generico, non ancora rilasciato (comma 9). Non regola l'ipotesi della domanda di tutela umanitaria già proposta alla data del 5.10.2018, ma rimasta senza risposta.

La Corte di Cassazione con la sentenza n.4890 del 19.2.2019 ha escluso che il DL 113/2018 possa applicarsi ai procedimenti amministrativi già iniziati davanti alle CT o ai giudizi in corso avverso i provvedimenti delle CT ed escluso che il comma 9 citato possa interpretarsi nel senso di precludere l'accertamento del diritto alla protezione umanitaria se la Commissione non l'avesse già riconosciuto alla data di entrata in vigore del decreto.

Il ragionamento della Corte muove dal contenuto dell'art.11 delle Preleggi, dal principio generale dell'irretroattività della legge e dal principio per il quale la protezione umanitaria deve qualificarsi come diritto soggettivo, già esistente nel patrimonio dell'istante. Ne consegue che, sul piano processuale, la pronuncia non può avere che natura ricognitiva, ovvero di accertamento del diritto soggettivo preesistente.

Da tale assunto, secondo l'autorevole pronuncia, deriva che la disciplina applicabile in sede di accertamento del diritto alla protezione umanitaria non può che essere quella in vigore al momento della proposizione della domanda di protezione.

Ne consegue, in applicazione di tale insegnamento, che dovrà trovare applicazione la disciplina di cui al D.lgs. 286/98, art.5 co.6.

Occorre in diritto ricordare che i seri motivi di carattere umanitario oppure risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato Italiano, che fondano il riconoscimento della protezione umanitaria, non sono tipizzati o determinati dal legislatore, cosicchè essi costituiscono un catalogo aperto(cfr.Cass. 26566/2013).

il punto di partenza per valutare la sussistenza dei presupposti di questa forma di protezione è la situazione oggettiva del Paese di origine del richiedente, correlata alla condizione personale che ha determinato la ragione della partenza, non potendo tra l'altro, il solo " contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani nel Paese di provenienza" integrare da solo e astrattamente considerato i seri motivi di carattere umanitario o derivanti da obblighi internazionali o costituzionali, cui la legge subordina il riconoscimento del diritto alla protezione in questione (cfr.Cass. 4455/18).

E nel caso di specie sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione invocata.

Il racconto reso in udienza è apparso sufficientemente dettagliato e preciso; né la commissione, pur negando la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale e la sussistenza di particolari profili di vulnerabilità, ha ritenuto non credibili i fatti narrati.

Occorre chiarire in premessa che la ricorrente è cittadina marocchina. Da tanto consegue che il rimpatrio dovrebbe essere eseguito verso il Marocco e non verso la Libia.

La circostanza che la Libia si trovi attualmente in uno stato di violenza diffusa ed indiscriminata, valorizzata nel ricorso, non assume, quindi, rilievo quale fattore preclusivo del rimpatrio.

Ed il Marocco attualmente non si trova in una situazione di insicurezza tale da impedire il rientro in tale Paese.

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 719ddf15bbd08d9

Peraltro, il riconoscimento della protezione umanitaria presuppone un giudizio di vulnerabilità del ricorrente, rispetto al quale la valutazione del Paese di origine costituisce solo uno dei fattori.

Nel caso di specie è emerso che la ricorrente in Italia ha un marito ed una figlia, nata nel 2016.

Subendo il rimpatrio patirebbe, pertanto, un grave vulnus rispetto alla tutela dei suoi legami più forti, ovvero quelli con i componenti più stretti del proprio nucleo familiare.

Peraltro la ricorrente in Marocco non ha più alcun legame, essendo partita da tale Paese quando era solo una bambina. L'essere costretta a tornare in tale Paese comporterebbe, pertanto, per la ricorrente un sacrificio eccessivo ed inaccettabile dei suoi diritti fondamentali ed incomprimibili.

Si deve aggiungere che in Italia la ricorrente, che dedica la maggior parte del proprio tempo alla cura della bambina, ha fatto corsi per imparare l'italiano, come ha dichiarato in udienza e sta, così facendo, cercando con il marito di integrarsi sul territorio.

L'esame complessivo di tali fattori induce ad una valutazione favorevole della domanda di protezione ed all'accoglimento della stessa.

Le spese vanno compensate attesa la natura interpretativa delle questioni affrontate.

PQM

Il giudice, come sopra composto

in parziale accoglimento del ricorso, riconosce a [redacted] il diritto al rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 5 comma 6 D. L.vo n. 286/1998, ora denominato permesso di soggiorno "casi speciali", e per l'effetto dispone trasmettersi gli atti al Questore competente per territorio e al Pubblico Ministero per quanto di competenza;

nulla per le spese

Bologna, 11.11.2019

il giudice

Caterina Arcani

Firmato Da: ARCANI CATERINA Emesso Da: POSTE ITALIANE EU QUALIFIED CERTIFICATES CA Serial#: 7119ddf15bbd08d9